



Costituzione e Carte dei diritti fondamentali

Un profilo di incostituzionalità della riforma della magistratura

di [Francesco Caprioli](#) [Marcello Daniele](#) [Paolo Ferrua](#)

20 febbraio 2026

I sottoscritti studiosi di diritto processuale penale,

rilevato che

in forza delle modifiche introdotte dalle “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicate sulla G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025, oggetto del referendum indetto per i prossimi 22 e 23 marzo 2026,

a) **l’art. 104 comma 4 Cost.** prevede che i **Consigli Superiori della Magistratura Giudicante e Requirente** verranno nominati, per un terzo, da componenti estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune compilerà mediante elezione (membri “laici”), e, per due terzi, da componenti estratti a sorte, rispetto a ciascuno dei due consigli, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge (membri “togati”);

b) **l’art. 105 comma 3 Cost.** prevede che l’**Alta Corte Disciplinare** verrà nominata da tre giudici estratti a sorte da un elenco, compilato mediante elezione dal Parlamento in seduta comune, di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio (membri “laici”), e da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni

giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità (membri “togati”);

osservato che

anche subordinandolo a prerequisiti quali l'anzianità di servizio o i ruoli ricoperti, la legge ordinaria sarebbe tenuta, comunque, a prevedere un **sorteggio “secco” dei membri togati**, senza possibilità per il corpo rappresentato di selezionare in via preventiva i sorteggiabili tramite la loro inclusione in un elenco (metodo, quest'ultimo, espressamente riservato dalle nuove prescrizioni costituzionali alla nomina dei membri laici);

tale differenza determina una **disparità di trattamento** nella nomina dei membri laici e dei membri togati **priva di qualsiasi giustificazione**, se si considera che le nuove prescrizioni prevedono che i sorteggiabili siano, in ogni caso, individuati fra persone appartenenti a **categorie professionali dotate di pari competenze ed autorevolezza** (avvocati, magistrati e professori universitari);

non necessariamente tale disparità di trattamento verrebbe compensata dalla circostanza che, nei tre organi, i membri togati sarebbero in maggioranza, se si considerano i **pericoli di alterazione dei processi decisionali** determinati dall'**asimmetria del metodo di nomina**, destinato a creare **maggiore compattezza nelle opinioni dei membri laici** (individuati anticipatamente in base a criteri condivisi dalle forze parlamentari);

ritengono che

i nuovi artt. 104 comma 4 e 105 comma 3 Cost. determinino un'**irrimediabile violazione del principio di uguaglianza**, da annoverare a nostro avviso fra i **'valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana'** che, 'pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale', non dovrebbero essere 'sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali' (Corte cost. n. 1146 del 1988 e, da ultima, n. 125 del 2025); come tali, qualora la riforma diventasse definitivamente legge dello Stato, i due articoli, in parte qua, dovrebbero essere dichiarati **costituzionalmente illegittimi**.

Francesco Caprioli, *professore ordinario nell'Università di Roma La Sapienza*

Marcello Daniele, *professore ordinario nell'Università di Padova*

Paolo Ferrua, *professore emerito nell'Università di Torino*
